

## **Il CCNL in pillole 5 (leggere anche il Protocollo per attività di prestazione d'opera effettuate da Professionisti titolari di Partita Iva)**

### **Lavoro autonomo**

Questa modalità di lavoro è stata regolata sperimentalmente e sarà oggetto di verifica nell'Osservatorio Nazionale.

**Il Protocollo, le leggi e il contratto stipulato con il Committente regolano il rapporto autonomo.**

Il Protocollo stabilisce che è possibile utilizzare il lavoro autonomo solo se rispetta i requisiti di legge (la legge e le sentenze disciplinano le condizioni per il lavoro autonomo (es. reale autonomia, nessuna dipendenza gerarchica, nessun potere disciplinare da parte dell'impresa, ecc. A chi stipula un contratto di lavoro autonomo non si applica neppure il regolamento di palcoscenico che disciplina aspetti tipici della subordinazione).

Il contratto di prestazione autonoma, che verrà inviato all'Osservatorio Nazionale, deve specificare:

identità delle parti; descrizione analitica dell'attività e obiettivi individuati di comune accordo; durata del rapporto autonomo; eventuale rinnovabilità, forme di raccordo tra il Professionista e il Committente che definiscano anche le caratteristiche temporali; l'importo del compenso giornaliero e l'importo dei rimborsi spese (107 euro, di cui 57 pernottamento e 25+25 pasti) e i tempi previsti per il pagamento non possono essere inferiori a quelli previsti per i subordinati; descrizione di come verrà informato circa gli infortuni e la sicurezza sul lavoro; come si disciplinano le eventuali sospensioni derivate da malattia, infortunio, riposi, maternità, congedi parentali (riferimenti a Dlgs C.P.S. n. 708/1947 e circolare INPS n. 134363 A.G.O. del 21/05/80 e successive e Protocollo); il riferimento alla sospensione/scioglimento della compagnia (Non può essere inferiore da quanto previsto dall'art. 19 del CCNL "forza maggiore"); le modalità di cessazione del rapporto, (scrivendo i tempi del preavviso). Il contratto deve inoltre riportare l'assicurazione con i riferimenti (non avendo i lavoratori autonomi la tutela dell'INAIL, **le imprese devono stipulare un'apposita assicurazione contro i rischi da infortunio, assicurando inabilità temporanea e permanente, oltre che il caso di morte**), gli eventuali orari, oltre i quali non si può eccedere, le clausole a tutela della proprietà intellettuale e d'immagine sul materiale prodotto dal Professionista. Nel contratto vanno inoltre previste eventuali proroghe o rinnovi della prestazione (in questo caso si consiglia di prevedere sempre una nuova trattativa per la ripresa dei compensi che non possono essere inferiori a quello previsto dal contratto). Va indicato espressamente il riferimento al Protocollo e a quanto previsto dalla legge.

E' possibile svolgere altra attività in forma subordinata o autonoma, dando comunicazione all'Impresa tramite autocertificazione, che indichi la compatibilità rispetto all'impegno preso con il Committente.

Il protocollo stabilisce il trattamento di malattia o di altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.

In caso di malattia, infortuni e maternità il Committente erogherà un'indennità pari al compenso pattuito (fino ad un massimo di euro 180) per:

- In caso di malattia fino ad un massimo di 60 giorni l'anno. In questo caso il Professionista deve in generale comunicare preventivamente l'assenza, presentando entro le 48 ore successive la relativa documentazione di malattia, ai soli fini del computo delle giornate entro il quale si prevede la ripresa della prestazione autonoma.
- In caso di infortunio, se il lavoratore è iscritto all'INAIL fino a guarigione (ora per i professionisti a Partita Iva non è possibile iscriversi all'INAIL, che ad oggi assicura solo i lavoratori subordinati. Per questo stiamo chiedendo l'ampliamento delle tutele anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati. L'INAIL è d'accordo ma serve una modifica legislativa. Intanto come avete visto chiediamo comunque al Committente di stipulare un'assicurazione che preveda inabilità temporanea, permanente e il caso di morte).
- In caso di maternità il periodo compreso tra i due mesi precedenti al parto e ai quattro mesi successivi per un massimo di 5 mesi.
- Inoltre si precisa che, nel caso la Professionista abbia un'attività continuativa con il Committente, l'assenza per gravidanza, malattia e infortunio non comporta l'estinzione del rapporto autonomo e su richiesta del Professionista il rapporto rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo previsto per l'attività, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del Committente (in questo caso il rapporto autonomo riprende dopo la sospensione, a meno che questo non comporti il superamento dei termini di durata del contratto (su questo tema vale quindi quello che si scrive sul contratto).
- **Tutti i periodi di sospensione suddetti che sono riferiti a rapporti di dodici mesi vengono riproporzionati nei rapporti di durata inferiore a dodici mesi.**
- Qualora i Fondi di Previdenza Complementare (sono quelli di origine contrattuale, quindi non quelli di Banche ed Assicurazioni) prevedano la possibilità di iscrivere anche lavoratori autonomi (ora non è previsto) alla percentuale definita da ogni Professionista per il versamento a tale Fondo, si aggiungerà l'1% a carico del Committente (per avere notizia circa il funzionamento di tali Fondi di Previdenza Complementare contattate l'Organizzazione Sindacale).
- Qualora i Fondi di Assistenza Integrativa sanitaria prevedano l'iscrizione di lavoratori autonomi (ora non è previsto) nel caso il Professionista decida di aderire la quote mensile fino ad un valore massimo di 10 euro è a carico del Committente (per avere notizie circa il funzionamento dell'assistenza sanitaria integrativa contattare l'Organizzazione Sindacale).

Il Professionista può partecipare ad assemblee indette per il personale scritturato senza decurtazione del compenso.

Il committente deve consegnare copia del regolamento all'atto di stipula del contratto d'opera.

Il protocollo disciplina anche i casi di risoluzione delle controversie di interpretazione e applicazione del Protocollo rimandando a quanto prevede il CCNL (è istituito presso l'Agis un apposito comitato permanente composto dalle associazioni stipulanti il CCNL), e i casi di risoluzione del rapporto da parte del Committente in modo unilaterale (vedi Protocollo).

Il Professionista può risolvere unilateralmente senza preavviso il rapporto di lavoro autonomo a fronte di inadempienze contrattuali o del mancato rispetto di quanto previsto dal Protocollo.

Il Professionista e il Committente possono risolvere il rapporto unilateralmente con un preavviso di 30 giorni inviando raccomandata a/r.

- Il Committente deve accertarsi che il Professionista abbia un'adeguata formazione ed informazione circa i rischi per la sicurezza.

Il Protocollo inoltre stabilisce che:

- **Sono abusive tutte le clausole che permettono al Committente di modificare il contratto d'opera stipulato, o che prevedano recessi senza congruo preavviso o pagamenti superiori a 60 giorni.**
- **Il compenso verrà corrisposto di norma mensilmente entro i primi dieci giorni del mese successivo a seguito di regolare fattura da parte del Professionista. Il caso di superamento di ritardo decorreranno gli interessi di legge con una maggiorazione del 2%.**

**Il compenso minimo del Professionista non potrà essere inferiore al 150% del minimo contrattuale previsto dall'articolo 31 , colonna c categoria a ( quindi dal 1 aprile 2018 euro 104,47, dal 1° gennaio 2019 euro 107.61, dal 1° gennaio 2020 euro 111.45).**